



**Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) è quella determinante.**

## **Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)**

### **Modifica del ...**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 19 dicembre 2008<sup>2</sup> sul trasferimento del traffico merci è modificata come segue:

#### **Art. 8** Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

<sup>1</sup> Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.

<sup>2</sup> Nel traffico combinato non accompagnato l'importo dell'indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno.

<sup>3</sup> Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso fino a fine 2026.

<sup>1</sup> FF 2022 ....

<sup>2</sup> RS 740.1

**LTrasf**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> La Confederazione può partecipare ai costi di liquidazione del gestore nell'anno successivo alla cessazione dell'esercizio della strada viaggiante.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Legge sul trasferimento del  
traffico merci

---

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.